

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Norme in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e movimenti politici, nonehé misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti dei medesimi. Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle leggi concernenti il finanziamento dei partiti e movimenti politici e per l'armonizzazione del regime relativo alle detrazioni fiscali. C. 4826 Iannaccone, C. 4953 Razzi, C. 4954 Donadi, C. 4985 Pionati, C. 5032 Palagiano, C. 5063 Cambursano, C. 5098 Briguglio, C. 5114 Baccini, C. 5123 Angelino Alfano, C. 5127 Giachetti, C. 5134 Graziano, C. 5136 Moffa, C. 5138 Antonione, C. 5142 Casini, C. 5144 Rubinato, C. 5147 Dozzo e C. 5176 Bersani (*Seguito dell'esame e rinvio — Abbinamento dei progetti di legge C. 5114 Baccini, C. 5134 Graziano, C. 5138 Antonione e C. 5176 Bersani*) 14

ALLEGATO 1 (Enzendenze ed articoli agilitivi) 39

ALLEGATO 2 (Emendamenti dei relatori e relativi subemendamenti) 76

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 33

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori 33

Sui recenti fenomeni di protesta organizzata in forma violenta in occasione di manifestazioni e sulle possibili misure da adottare per prevenire e contrastare tali fenomeni.

Audizione del Capo del Corpo forestale dello Stato, Ing. Cesare Patrone (*Svolgimento e conclusione*) 34

SEDE REFERENTE:

Attuazione dell'articolo 49 della Costituzione. C. 244 Maurizio Turco, C. 506 Castagnetti, C. 853 Pisci-
chio, C. 1722 Briguglio, C. 3809 Sposetti, C. 3962 Pisci-
chio, C. 4194 Veltroni, C. 4950 GaGalli, C.
4955 Gozi, C. 4956 Casini, C. 4965 Sbroli-
ni, C. 4973 Bersani, C. 5111 Donadi e C. 5119 Rampelli
(*Seguito dell'esame e rinvio — Abbinamento dei progetti di legge C. 5111 Donadi e G. 5119 Rampelli*
— Adozione del testo base) 34

ALLEGATO 3 (Testo unificato adottato come testo base) 81

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

DL 29/2012: Disposizioni urgenti recanti integrazioni al decreto-legge 24 gennaio 2012, n. I e al decreto -
legge 6 dicembre 2011, n. 201. C. 5178 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VI Commissione)
(*Esame e conclusione — Parere favorevole*) 37

ALLEGATO 4 (Parere approvato) 84

AVVERTENZA 38

SEDE REFERENTE

Mercoledì 9 maggio 2012. — Presidenza
del presidente Donato BRUNO. — Inter-

viene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del
Consiglio Giampaolo D'Andrea.

La seduta comincia alle 8.50.

ALLEGATO 3

Attuazione dell'articolo 49 della Costituzione. (C. 244 Maurizio Turco, C. 506 Castagnetti, C. 853 Pisicchio, C. 1722 Briguglio, C. 3809 Sposetti, C. 3962 Pisicchio, C. 4194 Veltroni, C. 4950 Galli, C. 4955 Gozi, C. 4956 Casini, C. 4965 Sbroliini, C. 4973 Bersani, C. 5111 Donadi e C. 5119 Rampelli).

TESTO UNIFICATO ADOTTATO COME TESTO BASE

ART. 1.

(Finalità).

1. La presente legge reca disposizioni per la disciplina dei partiti politici, in attuazione dell'articolo 49 della Costituzione.

ART. 2.

(Natura giuridica dei partiti politici).

1. I partiti politici sono libere associazioni di cittadini che concorrono a determinare la politica nazionale in particolare:

a) contribuendo a formare la volontà politica dei cittadini;

b) promuovendo e approfondendo la cultura politica;

c) organizzando la partecipazione dei cittadini alla vita politica;

d) formando i cittadini in grado di assumere responsabilità pubbliche;

e) partecipando mediante la presentazione di candidati alle elezioni per la Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, per gli organi collegiali e monocratici dei comuni, delle città metropolitane e delle regioni nonché per i membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia;

ART. 3.

(Statuto dei partiti).

1. I partiti politici sono tenuti a dotarsi di un atto costitutivo e di uno statuto, che sono trasmessi al Presidente del Senato della Repubblica e al Presidente della Camera dei deputati. L'atto costitutivo e lo statuto sono redatti nella forma dell'atto pubblico.

2. Al fine di assicurare il rispetto del metodo democratico di cui all'articolo 49 della Costituzione, ogni partito deve indicare nel proprio statuto:

a) gli organi dirigenti, le loro competenze, le modalità della loro elezione e la durata degli incarichi;

b) i casi di incompatibilità tra cariche dirigenziali all'interno del partito e incarichi, o nomine, a livello istituzionale e delle amministrazioni pubbliche nazionali e locali;

c) le procedure richieste per l'approvazione degli atti che impegnano il partito;

d) i diritti e i doveri degli iscritti e i relativi organi di garanzia; le modalità di partecipazione; le regole per l'istituzione e per l'accesso all'anagrafe degli iscritti, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni.

e) i criteri con i quali è assicurata la presenza delle minoranze in tutti gli organi collegiali non esecutivi;

f) le procedure relative ai casi di scioglimento, chiusura, sospensione e commissariamento delle eventuali articolazioni territoriali del partito;

g) le misure disciplinari che possono essere adottate nei confronti degli iscritti, gli organi competenti ad assumerle e le procedure di ricorso previste;

h) le modalità di selezione delle candidature per il Parlamento europeo, per il Parlamento nazionale, per i consigli regionali e comunali, nonché per le cariche di sindaco e di presidente della regione;

i) le procedure per modificare lo statuto, il simbolo e la denominazione del partito;

l) le modalità con le quali gli iscritti partecipano alle votazioni interne;

m) l'organo competente ad approvare il rendiconto di esercizio e l'organo responsabile per la gestione economico-finanziaria.

2. Lo statuto può altresì contenere norme integrative, adottate in conformità a quanto stabilito dalla presente legge.

3. Lo statuto del partito e le eventuali modificazioni apportate allo stesso devono essere pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.

4. Allo statuto del partito sono allegati, anche in forma grafica, il simbolo che, con la denominazione costituisce elemento essenziale di riconoscimento del partito medesimo, e un codice etico che contenga l'insieme dei principi di riferimento dei comportamenti individuali e collettivi

5. Lo Statuto può prevedere clausole di composizione extragiudiziale di tutte le controversie insorgenti dalle norme statutarie, attraverso organismi probivirali definiti dallo statuto stesso, e procedure conciliative ed arbitrali.

6. Per quanto non espressamente previsto dallo statuto, ai partiti si applicano le disposizioni del codice civile e le norme di legge vigenti in materia.

ART. 4.

(Elezioni primarie).

I. Entro centoventi giorni dalla scadenza del termine per la loro presentazione, il legale rappresentante di un partito politico ovvero i legali rappresentanti di più partiti tra loro coalizzati possono richiedere all'ufficio elettorale competente di indire elezioni primarie per la selezione dei propri candidati a sindaco e a presidente di Regione, delle proposte di candidatura, nel rispetto dell'articolo 92 della Costituzione, alla carica di Presidente del consiglio dei ministri e per la selezione dei propri candidati alle assemblee rappresentative per le quali sia prevista l'elezione nell'ambito di collegi uninominali. Unitamente a tale richiesta i medesimi soggetti depositano un apposito regolamento.

2. L'ufficio elettorale competente stabilisce la data in cui si svolgono le elezioni primarie, sentiti il prefetto e i sindaci dei comuni in cui si svolgono le elezioni stesse.

3. L'ufficio elettorale competente provvede a dare comunicazione ai cittadini della data e delle modalità di svolgimento delle elezioni primarie mediante affissioni pubbliche. Le medesime comunicazioni sono altresì pubblicate nel sito *internet* del Ministero dell'interno e nel sito ufficiale del partito politico o della coalizione dei partiti che hanno deliberato l'indizione delle elezioni primarie.

4. Qualora nello stesso giorno si tengano elezioni primarie indette da diverse forze politiche per la medesima carica, ciascun cittadino può partecipare ad una sola di esse.

ART. 5.

(Cessazione del partito politico).

1. La cessazione dell'attività del partito politico comporta la perdita del diritto ai rimborsi delle spese elettorali e referendarie, nonché alle agevolazioni di cui alla legge 3 giugno 1999, n. 157, ivi compresi i contributi pubblici concessi alle imprese editrici di quotidiani e di periodici anche

telematici o alle imprese radiofoniche che risultano essere organi di partito, previsti dalla legislazione vigente in materia.

2. Ai fini dell'attuazione della presente legge, si considera cessata l'attiva del partito politico

che non presenta liste di candidati alle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica e dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia.